

DETERMINAZIONE DSAI/10/2020/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA
SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 28 maggio 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico

- integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2015, 93/2015/R/idr, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lodi” (di seguito: deliberazione 93/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)” (di seguito: MTI – 2);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 558/2016/R/idr, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lodi”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 105/2019/R/idr, recante “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lodi”;
 - l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 28 febbraio 2014, n. 2/2014, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr” (di seguito: determinazione 2/2014);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità 30 marzo 2016, n. 3/2016, recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione

tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr” (di seguito: determinazione 3/2016);

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 170/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 170/2018/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 74/2020/S/com (di seguito: deliberazione 74/2020/S/com).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI prevede, in particolare, al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che, con riferimento all’ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (IP), dei fondi ammortamento (FAIP) e dei contributi a fondo perduto (CFP), attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 9 – Codici immobilizzazioni”; in particolare, i corrispondenti valori dovevano essere stratificati per anno di esercizio e per categoria di cespiti, secondo la classificazione posta al precedente punto 3.1 – “Tabella 6 – Categorie di cespiti”;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);

- con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- con la deliberazione 918/2017/R/idr, l’Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale 2018-2019, previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del SII;
- le determinazioni 2/2014 e 3/2016 hanno definito le procedure di raccolta dei dati ai fini della determinazione delle tariffe del SII rispettivamente per gli anni 2014 e 2015 e 2016-2019;
- l’articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, l’articolo 16, comma 9, del MTI e l’articolo 14, comma 8, del MTI – 2 stabiliscono, ai fini delle determinazioni tariffarie, rispettivamente, 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019 che, per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili e riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell’anno t ;
- l’articolo 12, comma 1, del MTT, l’articolo 17, comma 4, del MTI e l’articolo 15, comma 4, del MTI – 2 prevedono che, per ciascun anno 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2019, il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto (CIN_{fp}^a) è determinato calcolando il valore residuo del contributo, dato dalla differenza tra il contributo stesso CFP e il corrispondente fondo di ammortamento FA_{CFP} , come maturato alla data di riferimento del calcolo per tutte le immobilizzazioni e per tutti gli anni di interesse.
- l’articolo 12, comma 2 e 3, del MTT, l’articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e l’articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 prevedono che, ai fini della determinazione di CFP^a e FA_{CFP}^a , si faccia riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l’applicazione del MTT o del MTC. I contributi di allacciamento percepiti a partire dall’anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto e conteggiati dall’anno 2014;
- ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del MTT, dell’articolo 9, comma 1, del MTI e dell’articolo 6, comma 1, del MTI – 2, ai fini del calcolo delle tariffe rispettivamente per gli anni 2012-2013, 2014-2015 e 2016, 2017, 2018, 2019, il gestore del SII è tenuto a dichiarare, per ciascun anno a e per ciascuna tipologia di utente, le variabili di scala effettivamente rilevate, riferite all’anno $(a - 2)$;
- ai sensi dell’articolo 29, comma 1, anche del MTI del MTI – 2, nel calcolo del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) degli anni 2016-2019, è ricompresa, tra le componenti a conguaglio Rc_{tot}^a relative agli anni $a - 2$, la componente Rc_{VOL}^a derivante dallo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l’anno $a - 2$, conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell’approvazione del moltiplicatore g^{a-2} ;

- con la deliberazione 93/2015/r/idr, l’Autorità ha rilevato che, nell’ambito dell’istruttoria relativa alla predisposizione tariffaria per gli anni 2012 e 2013 elaborata dall’Ufficio d’Ambito di Lodi (di seguito: Ente d’Ambito) per la Società Acqua Lodigiana s.r.l. (di seguito: SAL o società), gestore del SII nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lodi, erano emersi alcuni profili di incoerenza afferenti, tra gli altri, alla voce *“contributi a fondo perduto”*, e in particolare, a una *“incongruenza tra la relativa modalità di contabilizzazione in bilancio (come risconti passivi) e la valorizzazione dichiarata a fini tariffari...”* nonché alla *“stratificazione dei cespiti appartenenti alla categoria “16 - Altre imm. mat. e immat.”* specificando, in particolare, che la voce in questione, come rilevato dall’Ente d’Ambito, *“ha rappresentato una sorta di contenitore per tutti quei cespiti su cui residuavano incertezze o ambiguità”, non fornendo pertanto né una riconciliazione specifica e puntuale tra il dato dichiarato e le relative fonti contabili, né gli elementi necessari a computare con precisione le aliquote di ammortamento applicabili”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 170/2018/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l’applicazione delle tariffe all’utenza per gli anni 2012-2019 e l’efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 20-24 maggio 2019, una verifica ispettiva presso la sede legale della citata società;
- dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché delle note del 15 luglio e 14 novembre 2019 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 18901 e 29875), è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 9, commi 1 e 2, del MTT, dell’articolo 16, comma 9, del MTI, dell’articolo 14, comma 8, del MTI – 2 nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la società, come dalla stessa ammesso, in occasione della predisposizione tariffaria MTI – 2 e dell’aggiornamento biennale 2018-2019, ha iscritto nella stratificazione temporale degli investimenti (ModStratificazione del FileAto) alcune immobilizzazioni in categorie diverse da quelle individuate dalla regolazione sulla base dell’effettiva natura dei beni, così complessivamente sottostimando l’importo dei conguagli MTI relativi al recupero dei maggiori ammortamenti dell’immobilizzazioni MTT per gli anni 2012 – 2015 e sovrastimando gli ammortamenti degli anni 2016-2019; in particolare la società:
 - a. ha continuato a iscrivere, anche a seguito delle incongruenze rilevate dall’Autorità nella deliberazione 93/2015/r/idr, parte dei cespiti, dichiarati ai fini MTT, in corrispondenza della categoria “Altre

- immobilizzazioni materiali e immateriali” (codice 16) anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie previste dalla regolazione (punto 3.1 della *check list*, doc. “13 Allegato 5 - Stratificazione MTI – 2 gestore post fusione.xls” nonché nota del 14 novembre 2019);
- b. non ha classificato correttamente, neanche a seguito delle incongruenze rilevate dall’Autorità nella deliberazione 93/2015/R/idr, parte dei cespiti relativi ai nuovi investimenti dell’anno 2012 dichiarati ai fini della predisposizione tariffaria MTI avendo iscritto parte di tali cespiti in corrispondenza della categoria “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” (codice 16) e della categoria “Impianti di trattamento” (codice 7) anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie previste dalla regolazione (doc. 3.5.c allegato alla *check list*, “00_Input.xls” del *tool* di calcolo MTI, “RAB_ cespiti_ ante2013” del *tool* di calcolo MTI – 2 nonché nota del 14 novembre 2019);
 - c. non ha classificato correttamente i cespiti relativi ai nuovi investimenti degli anni 2014 e 2016 dichiarati ai fini della predisposizione tariffaria MTI – 2 e dell’aggiornamento biennale 2018-2019 avendo iscritto parte di tali cespiti in corrispondenza della categoria “Impianti di trattamento” (codice 7) nonché della categoria “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” (codice 16) anziché in corrispondenza delle pertinenti categorie previste dalla regolazione (punto 3.5 e doc. 3.5.a e 3.5.b allegati alla *check list*, “Nuovi_Investimenti” *tool* di calcolo MTI – 2 nonché nota del 14 novembre 2019);
- ii. in violazione dell’articolo 12, commi 1, 2 e 3, del MTT, dell’articolo 17, commi 4, 5 e 6, del MTI e dell’articolo 15, commi 4, 5 e 6, del MTI – 2, la società, come dalla stessa ammesso, non ha rettificato l’incongruenza, già rilevata dall’Autorità con la delibera 93/2015/R/idr, tra i valori netti dei contributi a fondo perduto in conto impianti dichiarati ai fini tariffari MTT e quanto risultante dai risconti passivi di bilancio; in particolare, la società non ha dichiarato, nell’ambito della predisposizione tariffaria MTI – 2 e dell’aggiornamento biennale 2018-2019, come contributi a fondo perduto, i contributi in conto impianti relativi alle categorie “Costruzioni leggere” (codice 4 - anni 2003, 2010 e 2011), “Impianti di trattamento” (codice 7 - anno 2011) e “Altre immobilizzazioni materiali e immateriali” (codice 16 - anno 2011) e registrati nel bilancio 2011 come risconti passivi (punto 3.1 della *check list*, nota del 14 novembre 2019 e doc. “risconti passivi 2011.xls” allegato alla nota dell’Ente d’Ambito del 12 febbraio 2015 acquisita con prot. Autorità 5285);
 - iii. in violazione dell’articolo 6, comma 1, del MTT, dell’articolo 9, comma 1, del MTI, dell’articoli 6, comma 1, e 29, comma 1, del MTI e MTI – 2, la società, come risulta dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in seguito alla citata verifica ispettiva, non ha dichiarato, ai fini della predisposizione delle tariffe MTT, MTI, MTI – 2 e dell’aggiornamento

biennale 2018-2019, i ricavi effettivi derivanti dalla fatturazione dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali; in particolare, la società ha dichiarato solo gli importi relativi ai citati servizi fatturati in acconto (ricompresi nei ricavi delle utenze domestiche) e i ratei accantonati in bilancio relativi ai medesimi servizi, la cui somma tuttavia sottostimava i ricavi effettivi fatturati tramite conguagli (ricompresi negli importi “industriali su qualità di scarico”) (punto 5 della *check list*, note del 15 luglio e del 14 novembre 2019).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di SAL;
- le condotte in contestazione verranno considerate, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, SAL ha violato diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza delle tariffe da applicare all'utenza finale oltre che la corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente* non si riscontrano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2018 sia pari a euro 32.873.279;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 183.000 (centottantatremila).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Società Acqua Lodigiana s.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 183.000 (centottantatremila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:

- i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di comunicare che, ai sensi del punto 1 del deliberato della deliberazione 74/2020/S/com, la decorrenza dei termini della fase istruttoria del presente procedimento (e pertanto anche dei termini di cui al precedente punto 4) è sospesa fino al 31 maggio 2020;
10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
11. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 10;

12. di comunicare il presente provvedimento a Società Acqua Lodigiana s.r.l. (Partita Iva 05486580961) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.societaacqualodigiana.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 28 maggio 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro